

Tributario

Rimborso d'imposta

Rimborso d'imposta: la prescrizione è sospesa per i 90 giorni di formazione del silenzio-rifiuto

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell'ordinanza n. 1543 del 2018 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha fornito preziosi chiarimenti in merito al termine di prescrizione operante nel caso in cui si sia formato il silenzio-rifiuto sulla istanza di rimborso del tributo.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI	
Conformi	Cass. Civ., sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16477; Cass. Civ., sez. trib., 13 novembre 2008, n. 27057; Cass. Civ., sez. unite civ., 6 aprile 2012, n. 5572; Cass. Civ., sez. lav., 21 agosto 2013, n. 19364; Cass. Civ., sez. lav., 5 settembre 2016, n. 17592; Cass. Civ., sez. lav., 12 ottobre 2017, n. 24031.
Difformi	Non si rinvencono orientamenti difformi

In data 19 giugno 2002 un contribuente presenta **domanda di rimborso** dell'IRAP versata per i periodi di imposta ri-compresi dal 1998 al 2002. Su tale istanza si forma il **silenzio-rifiuto** in data 17 settembre 2002.

In data 17 settembre 2012 il contribuente propone **ricorso** nanti la competente Commissione Tributaria Provinciale. La domanda del contribuente viene accolta, mentre il Giudice del gravame riforma la sentenza di prime cure, ritenendo essere prescritta l'azione per il decorso del **termine decennale** dalla domanda di rimborso.

Nell'ordinanza n. 1543 del 2018 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione **cassa con rinvio** la sentenza impugnata.

In via preliminare il Collegio precisa che, alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta

dalla legislazione speciale in materia, la **norma generale residuale** di cui all'art. art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione").

Ciò non esclude che, una volta maturato il silenzio-rifiuto sulla domanda impeditiva della decadenza, inizi a decorrere la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. Civ., sez. trib., 20 agosto 2004, n. 16477; in senso conforme Cass. Civ., sez. trib., 13 novembre 2008, n. 27057).

La prescrizione comincia a **decorrere** dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c. ed è **sospesa** durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992.

Come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito (Cass. Civ., sez. unite civ., 6 aprile 2012, n. 5572; in senso conforme Cass. Civ., sez. lav., 21 agosto 2013, n. 19364; Cass. Civ., sez. lav., 5 settembre 2016, n. 17592; Cass. Civ., sez. lav., 12 ottobre 2017, n. 24031), tale soluzione esegetica è conforme ai principi costituzionali di **equità** del processo ed **effettività** della tutela giurisdizionale, per cui il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di **attesa incolpevole** del contribuente.

Ne consegue che la prescrizione decennale è sospesa per i 90 giorni di formazione del silenzio-rifiuto di cui all'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1543